

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI INTEGRATI DELLA RESIDENZA PROTETTA DI
GORIZIA E DELLA RESIDENZA PROTETTA DI BEGLIANO**

TRA

L' Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, di seguito ASUGI C.F./P.IVA xx con sede a Trieste, Via xxx istituita con L.R. n. xxx, nella persona dell'Avv.to Fosca Togni, in qualità di Direttore della S.C. Direzione Amministrativa di presidio ospedaliero e territorio isontino;

E

_____, sede legale in____, via____, capitale sociale euro____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n.____ P.IVA____, domiciliata ai fini del presente atto in____, via____, in persona del____ e legale rappresentante dott.____ giusti poteri allo stesso conferiti da ____ (in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, via____, capitale sociale euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. _____, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via____, capitale sociale euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. _____, P.IVA____, domiciliata ai fini del presente atto in____, via____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in____ dott._____, repertorio n. _____) PEC: _____; (di seguito, Appaltatore):

PREMESSO

- Che nell'ambito della presente Convenzione s'intendono per:
 - ASUGI
 - Fornitore
 - Convenzione
- Che con Determinazione ASUGI n. _____ del_____ è stata indetta una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di _____ e che con la Determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti:
 - Il "Disciplinare di Gara";
 - Lo "Schema di Convenzione";
 - Il "Capitolato Speciale" e i relativi allegati;
- Che al termine della procedura di gara, con Determinazione ASUGI n. _____ del_____ è stata disposta l'aggiudicazione dei lotti riportati in tabella, per un importo complessivo presunto di lotto pari ad € _____ IVA esclusa ed è stato disposto l'affidamento del servizio in via definitiva ed efficace/con riserva di efficacia a favore di Codesta Spettabile ditta alle condizioni di seguito riportate:

CIG	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO	IMPORTO OPZIONI DEL LOTTO

- Che _____ ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere il servizio oggetto della presente Convenzione e a eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dallo Schema di Convenzione e dal Capitolato speciale allegati alla procedura/RDO, nonché dall'offerta presentata in sede di procedura;
- Che_____ ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne fa parte integrante;
- Che, ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della presente Convenzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva del Fornitore, conservato agli atti di ASUGI;
- Che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questi richiamati, _____ ha prestato, in conformità all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, apposita garanzia definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ in data _____, per l'importo di € _____ (europ _____/00);
- Che _____ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che a tal proposito è stato acquisito il certificato antimafia emesso dalla BDNA;
- Che _____ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, ASUGI si avvale della facoltà prevista all'art. 92 co. 3 del D.Lgs.

159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione della presente Convenzione o di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;

- Che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- Che in relazione ai rischi per l'interferenza l'ASUGI provvederà, se del caso, a redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
- Che ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L.136/2010 è stata presentata da parte di _____ la dichiarazione di esplicita assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, corredata dagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi;

VISTI

Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di convenzione, il Capitolato speciale e relativi allegati, nonché l'offerta tecnica ed economica, conservata agli atti di ASUGI e qui integralmente richiamati:

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 (Valore delle premesse)

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti di ASUGI e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.

Art. 2 (Oggetto)

La Convenzione disciplina l'affidamento del servizio di _____.

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale e secondo quanto previsto dal progetto tecnico presentato in gara, cui si fa qui espresso rimando.

Art. 3 (Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi)

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, che deve intendersi qui espressamente richiamato.

I dati di attività/consumo indicati nel Capitolato Speciale di appalto sono stati calcolati in base ai fabbisogni, tenuto conto dell'andamento storico e di opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti e indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale.

Nel caso in cui sia in esaurimento l'importo massimo contrattuale previsto per ciascun lotto, all'aggiudicatario potrà essere richiesta un'estensione contrattuale nella misura sotto indicata.

Per quanto concerne le opzioni di proroga e le opzioni quantitative si rimanda a quanto previsto dall'art. 3.3 del Disciplinare di gara.

Variazioni in aumento

Il servizio potrà essere esteso fino ad un valore massimo previsto dal Disciplinare di gara per ogni singolo lotto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Inoltre, viene prevista la facoltà per la stazione appaltante di richiedere un aumento o una diminuzione dell'ammontare di ogni singolo lotto fino alla concorrenza di un quinto del suo valore aggiudicato, senza che a fronte di questa richiesta il fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

Il Fornitore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni in aumento richieste, fino a concorrenza dell'importo contrattuale massimo previsto per ogni lotto. Le variazioni previste saranno disposte da ASUGI.

Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto ad esecuzione periodica o continuativa relativo a forniture, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi potranno essere aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alla prestazione principale, previa apposita istanza scritta ed inoltrata a mezzo PEC da parte del Fornitore e senza effetto retroattivo nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in

relazione alla prestazione da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi si fa riferimento agli indici sintetici di cui all'art. 60 comma 3 e 4 del D.lgs.36/2023 s.m.i.

A tal fine, il Fornitore dovrà inderogabilmente allegare a suddetta istanza la documentazione atta ad indicare le motivazioni della richiesta di revisione dei prezzi, nonché i documenti probatori per comprovare l'effettivo aumento dei costi.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e l'eventuale adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di revisione completa di tutta la documentazione probatoria necessaria al perfezionamento dell'apposita istruttoria.

Art. 4 (Durata del servizio)

La Convenzione stipulata con il Fornitore di ciascun lotto ha durata di trentasei mesi dalla data della sua attivazione, e quindi dal _____ fino al _____.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, anche disgiuntamente in relazioni ai due lotti, per ulteriori trentasei mesi, previa verifica della qualità del servizio erogato, oltre che della sussistenza delle condizioni di convenienza economica e di opportunità.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.

La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il lotto di riferimento.

In attesa della definizione di una nuova Convenzione, il Fornitore sarà tenuto a continuare, qualora richiesto da ASUGI, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori sei mesi oltre la scadenza naturale.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023.

ASUGI potrà recedere anticipatamente anche in forma parziale in relazione rispettivamente alla convenzione e al singolo contratto qualora nei servizi delle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 5 (Determinazione del prezzo)

Tutti i prezzi indicati nell'offerta dal Fornitore si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di legge.

Art. 6 (Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi del Fornitore)

Il Fornitore dovrà garantire per l'intera durata del contratto il servizio in oggetto nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia, e alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione, dal Capitolato Speciale, e contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, ivi compreso – con riferimento alla clausola sociale di cui all'art. xxx del D.Lgs. 36/2023 – il progetto di assorbimento del personale.

Il responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso. Il regolare andamento dell'esecuzione del contratto è verificato attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, salva diversa indicazione riportata negli atti di programmazione o nei provvedimenti di affidamento in ragione della specifica competenza richiesta.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 7 (Clausola risolutiva espressa, recesso e sospensione)

Risoluzione

L'ASUGI potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 ed assicurare direttamente la continuità del servizio, come previsto all'art. 124 del medesimo Codice, nei seguenti casi:

1. mancato avvio del servizio per causa imputabile all'affidatario;
2. mancato superamento del periodo di prova;
3. documentate contestazioni relativamente all'espletamento del servizio;
4. sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio in argomento;
5. gravi e ripetute inadempienze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
6. eventi ritenuti dannosi o lesivi per l'immagine e/o l'operatività dell'Amministrazione;
7. cessione totale o parziale del contratto al di fuori dei casi previsti dall'art.119 del D.Lgs 36/2023;
8. violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”;

9. irregolarità nell'applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Azienda procederà secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023. Qualora il ritardo sia ripetuto per più di tre volte, costituirà motivo per la risoluzione di diritto del contratto;
10. perdita da parte del concessionario dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto della concessione o per contrarre con la pubblica amministrazione;
11. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e ss.mm.ii., nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dalla suddetta legge.
12. gravi violazioni delle clausole contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale, anche di uno soltanto degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
13. grave violazione dei programmi temporali di esecuzione del servizio, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
14. mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
15. in caso di frode, grave negligenza.

Si sottolinea, che il contratto può essere risolto, in qualsiasi momento, se il servizio non viene svolto secondo le prescrizioni della presente Convenzione e del Capitolato Speciale già dal primo giorno di avvio del servizio.

In caso di risoluzione, l'aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei lavori eseguiti.

La stazione appaltante potrà effettuare in qualsiasi momento, direttamente e con personale delegato, controlli circa la qualità e la funzionalità del servizio, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero effettuate nel rispetto della presente Convenzione e del Capitolato Speciale.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla seconda migliore offerente, secondo previsioni di legge, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno, non esimerà il Fornitore inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del Fornitore senza giustificato motivo o giusta causa. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per ASUGI di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altro operatore economico.

Recesso

L'ASUGI si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi. L'ASUGI potrà recedere anticipatamente dalla presente Convenzione anche in forma parziale, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Sospensione

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 8 (Controlli e penalità)

L'ASUGI, tramite i propri incaricati, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli circa la qualità e la funzionalità del servizio, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero effettuate nel rispetto della presente Convenzione e del Capitolato speciale.

L'ASUGI può effettuare periodiche verifiche sulle modalità operative prevista nel Capitolato speciale e nella normativa vigente, sulle attrezzature e sul personale utilizzato dall'aggiudicatario, per accertare che vi sia una perfetta rispondenza alle clausole del contratto e sia garantita la massima sicurezza.

A tal fine l'aggiudicatario assume l'impegno a consentire l'accesso e/o la visione della documentazione inerente il servizio in oggetto tenuta presso la sua sede legale o presso un indirizzo comunicato preventivamente all'ASUGI.

Nello specifico rientrano nei controlli ordinari, a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (o suo assistente), i controlli:

- sullo svolgimento a regola d'arte dei servizi affidati;
- sulla corrispondenza quali-quantitativa delle prestazioni erogate rispetto a quanto richiesto dall'ASUGI, nonché a quanto proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Allorché si verificassero inadempienze/deficienze/irregolarità nell'espletamento dei servizi il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, redigerà un apposito verbale di contestazione, da inviare all'Aggiudicatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata assegnando un termine, non inferiore a 5 giorni lavorativi, per la presentazione delle controdeduzioni.

Su tale documentazione si svolgerà un contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione dell'ASUGI e il Coordinatore del Servizio, all'esito del quale verrà decisa l'eventuale comminazione della penale.

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al capitolato, è applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale di Euro 500,00 salvo il risarcimento del maggior danno.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio e in particolare:

INADEMPIENZE

PENALI

AREA PERSONALE

Mancata presenza in servizio di un operatore o più che pregiudicano l'organizzazione giornaliera dei turni	€ 200,00 per operatore al giorno
Ritardo nell'orario di entrata in servizio di un operatore o più	€ 50,00 per ogni inadempimento
Abbandono temporaneo del servizio senza autorizzazione	€ 100,00 per ogni inadempimento
Mancata sostituzione del personale, o personale che mette in atto comportamenti non idonei alla tutela della persona disabile o non conformi al codice di comportamento dei dipendenti del C.I.S.I.	€ 200,00 per ogni inadempimento
Mancata comunicazione dei nominativi e inquadramento del personale entro 8 giorni dall'inizio del servizio e ad ogni variazione dello stesso	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata comunicazione dei nominativi e inquadramento del personale entro 5 giorni dall'inizio del servizio e ad ogni variazione dello stesso	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata comunicazione delle informazioni richieste ai fini della trasmissione alla Regione Friuli Venezia Giulia dei flussi quadrimestrali per il governo delle politiche sulla disabilità	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Non corretto comportamento con l'utenza o con i familiari dell'utenza, adeguatamente segnalato	€ 100,00 per evento

AREA RISTORAZIONE

Per ogni violazione di quanto previsto al manuale HACCP adottato riguardante la pulizia e la sanificazione di ambienti ed attrezzature	€ 300,00 per inadempimento
--	----------------------------

AREA PULIZIE

Pulizie periodiche: inosservanza delle frequenze riportate nel capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
---	-------------------------------------

AREA LAVANDERIA-STIRERIA-GUARDAROBA

Utilizzo non adeguato o in modo negligente delle attrezzature messe a disposizione dall'Ente per lo svolgimento del servizio	€ 50,00 minimo per ogni danno provocato, valutazione successiva per la gravità del danno provocato
Mancata sostituzione di effetti guardaroba degli ospiti danneggiati dai lavaggi non idonei effettuati dal proprio personale	€ 50,00 per ogni inadempimento
Mancata sostituzione di effetti lettercci e della biancheria da bagno danneggiati dai lavaggi non idonei effettuati dal proprio personale	€ 20,00 per ogni inadempimento

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro il termine indicato nella PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali, ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva prevista dal capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'ASUGI si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all'Operatore economico.

In caso di recidiva l'entità delle penali è raddoppiata. Le sanzioni sono cumulabili.

La penale sarà comunicata formalmente all'Aggiudicatario e dedotta dall'importo della fattura in fase di liquidazione. L'applicazione di 5 penali nell'arco di dodici mesi comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 9 (Garanzia e responsabilità del servizio)

Si rimanda a quanto previsto in Capitolato Speciale.

Art. 10 (Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)

Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

Cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Subappalto

Il Fornitore indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e in relazione alle particolari caratteristiche del servizio che richiedono una competenza specifica in quanto utenti fragili, è ammesso il subappalto solamente per i seguenti servizi:

- servizio di fornitura pasti pluri-porzione veicolati tramite cucina centralizzata;
- servizio di lavanderia, stireria e guardaroba
- servizio di trasporto;
- servizio di pulizia;
- servizio di manutenzione ordinaria della Residenza Protetta e del giardino che circonda la stessa.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

(da inserire se il fornitore non ha dichiarato di voler fare ricorso al subappalto):

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione.

(da inserire se il fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto):

Il Fornitore affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale alla ditta _____ l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:

Il Fornitore affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale alla ditta _____ l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:

Art. 11 (Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione)

L'ASUGI in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del fornitore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art.124 del D.Lgs. 36/2023.

È fatto salvo di diritto di ASUGI di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro della fornitura.

Art. 12 (Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 231/2022 e s.m.i., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013).

Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha data dalla di ricevimento.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate ad ASUGI e dovranno essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

Art. 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della medesima legge, l'ASUGI procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori dell'operatore economico aggiudicatario e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 14 (Trattamento dei dati)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione stessa, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura di ASUGI acquisire il previsto consenso.

Il Fornitore e tutti i suoi operatori incaricati all'espletamento del servizio affidato sono tenuti a trattare tutti i dati di titolarità dell'ASUGI e le notizie delle quali verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare con quanto disposto dal D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e dalle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In particolare, il personale impiegato è tenuto agli obblighi di riservatezza su fatti e circostanze concernenti i dati personali degli utenti, con particolare riguardo verso i dati sensibili dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento delle proprie mansioni, con l'obbligo di riferire tempestivamente ogni caso rilevante al Coordinatore del servizio, che dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile all'ASUGI.

Dovrà essere data evidenza all'ASUGI delle procedure poste in atto in ottemperanza della legge sopracitata.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679, l'ASUGI, titolare del trattamento dei dati personali, designerà il fornitore, tramite separata comunicazione, quale responsabile esterno del trattamento nella persona del suo legale rappresentante, in ragione dello svolgimento del servizio in oggetto. Copia della lettera di comunicazione andrà sottoscritta per presa visione e restituita ad ASUGI.

Art. 15 (Controversie)

Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale le parti convengono nel riconoscere in via esclusiva la competenza del Tribunale di Trieste.

Art. 16 (Informativa sul trattamento dei dati)

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che i dati richiesti ai fini dell'ammissione alla presente gara sono soltanto quelli pertinenti e non eccedenti l'espletamento delle attività amministrative necessarie allo svolgimento delle pratiche di gara e che tali dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d'appalto e della sua successiva gestione. Si evidenzia altresì che tali dati non saranno diffusi, fatti salvi i diritti di accesso ex L. 241/90 o ex D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 5, (Accesso Civico), che potrebbe comportare anche l'eventuale obbligatorietà di comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara. È fatta salva pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento obbligatorio della veridicità dei dati dichiarati in sede di gara o comunque quanto previsto da disposizioni di legge vigenti. Gli interessati che conferiscono tali dati godono comunque dei diritti di cui all'Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" e agli artt. da 15 a 23, Considerando da 63 a 73 del citato RGPD, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che la riguardano nonché di alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto ad opporsi al loro trattamento o di chiederne la limitazione per motivi illegittimi.

Art. 17 (Spese contrattuali)

Tutte le spese, imposte, tasse, registrazioni, nessuna eccettuata, eventualmente inerenti e conseguenti alla stipula dell'affidamento, sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Art. 18 (Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiamano le norme comunitarie, quelle nazionali in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi e la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia, la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché le norme del codice civile e ogni altra norma comunque applicabile.

In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Convenzione e quelle contenute in qualsiasi atto di gara o contrattuale, verrà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'ASUGI.

Art. 19 (Clausola finale)

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendo negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di

approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione da parte di ASUGI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Per ASUGI
Avv.to Fosca Togni
Firmato digitalmente

Per _____
Il legale rappresentante____
Firmato digitalmente
